

ACCERTAMENTO

La gestione dei cavalli dei soci da parte di un centro ippico è attività istituzionale

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Il **contenzioso** tra l'Agenzia delle Entrate e le associazioni sportive dilettantistiche prosegue il suo corso e sono ora disponibili le prime sentenze di **Commissioni tributarie di secondo grado**. E' il caso, ad esempio, della sentenza [n. 2048/2014 del 13 marzo 2014](#) con la quale la settima sezione della **Commissione Tributaria regionale di Milano** si è pronunciata su alcune problematiche fiscali di un circolo ippico.

Due sono i temi di rilievo evidenziati nella pronuncia. Sotto un primo profilo, la sentenza completa i molti passi in avanti che la giurisprudenza tributaria ha compiuto **criticando l'eccessivo formalismo adottato dall'Agenzia delle Entrate nella verifica degli statuti**. Come si ricorderà, infatti, per consentire l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002, dell'art. 148 del Tuir e dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, è necessario che **lo statuto dell'associazione contenga specifiche clausole**, volte a **garantire** che l'ente segua effettivamente principi di democraticità e di uguaglianza fra i soci.

Già in una precedente pronuncia (la **1312/22/14 del 20 febbraio 2014**) sempre la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva **stigmatizzato il comportamento dell'Agenzia delle Entrate** che aveva contestato la non corrispondenza dello statuto sociale al dettato normativo senza poi **verificare se l'attività svolta fosse nel concreto aderente ai principi normativi**.

Nella sentenza in commento si sottolinea, invece, che le disposizioni del Tuir non impongono "l'introduzione negli statuti della **identica espressione letterale usata dal legislatore**, Ciò che rileva è che negli atti suddetti siano presenti **disposizioni che perseguano lo stesso identico scopo**". Nella fattispecie in discussione la contestazione era relativa al fatto che, secondo l'Agenzia delle Entrate, nello statuto sociale non era stato pedissequamente riportato il contenuto del comma 8 dell'art. 148 del Tuir in merito **all'intrasmissibilità della quota associativa**. Nel corso del dibattimento si è invece dimostrato che, in merito alla previsione più sopra riportata, **lo statuto dell'associazione è più ampio e anche più restrittivo** del dettato normativo in quanto non contempla la possibilità di trasmissione in caso di morte.

Sbaglia quindi l'Agenzia delle Entrate a ricercare negli statuti degli enti associativi le **identiche parole utilizzate dal legislatore**: nella verifica dell'aderenza dello statuto al dato normativo è

invece necessario **verificare che la *ratio* delle singole clausole previste dal legislatore sia rispettata nella sostanza.**

Ma la sentenza in commento va oltre e, ripercorrendo una strada già intrapresa anche dalla Corte di Cassazione, afferma che “la **fruizione dei benefici deriva non solo dal dato formale dell’inserimento negli statuti delle clausole di cui si è detto ma anche dell’effettiva concreta osservanza delle regole statutarie escludenti l’esercizio di attività di natura commerciale**”.

Sotto questo profilo viene contestata la tesi dell’Agenzia delle entrate secondo la quale **per un circolo ippico la gestione dei cavalli dei soci a pagamento configurerebbe esercizio di attività commerciale**. Con indubitabile sollievo di tutte le associazioni che si occupano di sport equestri (ma anche dei **club nautici** perché, mutatis mutandis, ciò che si dice in merito all’ospitalità dei cavalli si può sostenere anche per la gestione delle barche dei soci) i giudici di seconde cure affermano che “se lo scopo dell’associazione è la **pratica e la diffusione degli sport equestri** è conseguenziale che la stessa **comprenda nei suoi fini istituzionali anche la ospitalità e la cura dei cavalli di proprietà dei soci**. E’ proprio questo, infatti, l’aspetto che consente il **perseguimento di una delle finalità sociali** che è quello della pratica dello sport equestre. Non si vede, infatti, diversamente come potrebbe conseguirsi tale finalità: non certo con il **noleggio di cavalli di proprietà della associazione** giacché questo si costituirebbe attività commerciale”.

Che quindi l’attività di **ospitalità dei cavalli dei soci integri gli scopi statutari** di un centro ippico è un principio che richiama un precedente offerto anche dalla Corte di Cassazione che ha riconosciuto la conformità alle finalità istituzionali di un circolo velico dell’attività di rimessaggio dei natanti fatta a beneficio dei soci (cfr. Cass., sentenza n. 4626 del 25 febbraio 2011).

La sentenza in commento chiude – anche qui in maniera condivisibile – affermando che affinché la natura non commerciale dell’attività non possa essere contestata è necessario che **le quote richieste ai soci per il servizio di “gestione” dei cavalli non eccedano i costi sostenuti dal sodalizio** (si qualificano quindi come un mero rimborso di spese). In caso contrario, se, cioè dall’attività l’associazione ritraesse un **marginale di guadagno** non sarebbe difficile sostenere **l’esercizio di una vera e propria attività commerciale**.